



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

Deliberazione n. 83 della seduta del 05 MAR. 2022.

Oggetto: Modifica Delibera n.514 del 16 dicembre 2016.

Presidente e/o Assessore/i Proponente/i: f.to Dott. Filippo Pietropaolo

Relatore (se diverso dal proponente): _____ (timbro e firma) _____

Dirigente/i Generale/i: f.to Avv. Sergio Tassone

Dirigente di Settore: f.to Dott. Luciano L. Rossi

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	ROBERTO OCCHIUTO	Presidente	X	
2	GIUSEPPINA PRINCI	Vice Presidente	X	
3	GIANLUCA GALLO	Componente	X	
4	FAUSTO ORSOMARSO	Componente	X	
5	TILDE MINASI	Componente	X	
6	ROSARIO VARI'	Componente	X	
7	FILIPPO PIETROPAOLO	Componente	X	
8	MAURO DOLCE	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale reggente della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 5 pagine compreso il frontespizio e di n. 1 allegato.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio
conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento
con nota n°90614 del 23 FEB. 2022

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- l'art. 1, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante *“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”* ai sensi del quale le disposizioni dettate dall'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si applicano al personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, tenuto conto, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012, della rideterminazione dei requisiti di accesso al pensionamento come disciplinata dall'articolo 24, commi 10 e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, e successive modificazioni e integrazioni;
- l'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazione dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 *“Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici”* che riconduce il diritto a pensione a due sole fattispecie:
 - a) pensione di vecchiaia: conseguibile al raggiungimento del requisito anagrafico e del requisito contributivo minimo di 20 anni;
 - b) pensione anticipata: conseguibile alla maturazione dell’anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne.
- il decreto 16 dicembre 2014 del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali *“Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita”*;
PRESO ATTO che il richiamato decreto legge n.90/2014, nell’ambito delle misure per il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni e in materia di trattenimento in servizio, ha abrogato l'art.16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che conteneva la disciplina generale dell'istituto del trattenimento in servizio dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e ha riformulato il comma 11 dell'art. 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro da parte delle pubbliche amministrazioni stesse;

VISTA:

- la circolare n.2 del 19 febbraio 2015 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione – Dipartimento della funzione pubblica emanata d’intesa con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali recante istruzioni in materia di *“Soppressione del trattenimento in servizio e modifica della disciplina della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro – interpretazione e applicazione dell’articolo 1 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;*
- la deliberazione della Giunta Regionale n.514 del 16 dicembre 2016 avente ad oggetto *“Interventi finalizzati al contenimento della spesa di personale ed al*

ricambio generazionale: risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro dei dipendenti alla maturazione del diritto a pensione. Art.72, comma 11, decreto legge 25 giugno 20018, n°112 come modificato dall'art.1, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n°90", che statuisce la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti dei lavoratori che maturano 42 anni e 6 mesi di anzianità contributiva e delle lavoratrici che maturano 41 anni e 6 mesi di anzianità' contributiva e che compiono 62 anni di età;

VISTO l'articolo 1, comma 194, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 che ha annullato le penalizzazioni previste in caso di pensione anticipata con un'età anagrafica inferiore ai 62 anni precisando che *"Con effetti sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1° gennaio 2018, le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 10, 3° e 4° periodo, del Decreto legge n. 201/2011, convertito dalla legge 214/2011, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici non trovano applicazione"* e che, pertanto, l'istituto della risoluzione unilaterale può trovare applicazione nei confronti dei dipendenti che maturano il requisito del trattamento pensionistico anticipato indipendentemente dall'età anagrafica;

- **VISTI** gli artt. 27 ter e 27 quater del CCNL del Comparto Regioni – autonomie locali, come introdotti dall'art. 6 del CCNL del 13 maggio 1996, che prevedono, fra l'altro, la cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato al raggiungimento dell'anzianità massima di servizio previsti dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione;
- **CONSIDERATO** che, nel contesto della normativa vigente in materia di contenimento delle spese di personale, l'utilizzo dell'istituto della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro di ex art. 72, comma 11, del D.L. n. 112/2008, rappresenta uno strumento valido al fine di ottenere risparmi di spesa a fronte di cessazione di rapporti di lavoro di dipendenti che, comunque, maturano la massima anzianità contributiva;
- **RITENUTO** che tale istituto possa, inoltre, favorire il ricambio generazionale nonché, una più efficace programmazione del fabbisogno delle risorse umane;
- **DATO ATTO CHE**
 - a) quanto disposto dalla circolare n.2/2015 laddove, richiamando l'art. 16, comma 11, del D.L. n.98/2011, sancisce che in tema di risoluzione del rapporto di lavoro l'esercizio della facoltà riconosciuta alle pubbliche amministrazioni, prevista dal citato articolo 72, del D.L. n.112/2008, non necessita di ulteriore motivazione qualora l'amministrazione interessata abbia preventivamente determinato appositi criteri applicativi e che la nuova formulazione del citato comma 11 ha reso permanente la facoltà, per le pubbliche amministrazioni, di procedere alla risoluzione unilaterale ed anticipata del rapporto di lavoro dei propri dipendenti, per collocarli in quiescenza con un preavviso di 6 mesi, tenuto conto delle esigenze organizzative e di funzionalità dei servizi erogati;
 - b) la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro è una facoltà che rientra nei poteri di riorganizzazione della Pubblica Amministrazione ai sensi dell'articolo 5 del D. Lgvo 165/2001;

- **TENUTO CONTO CHE** i requisiti attualmente vigenti per accedere alla pensione anticipata risultano essere per gli uomini di anni 42 e mesi 10 e per le donne di anni 41 e mesi 10;
- **CONSIDERATO NECESSARIO**, pertanto, disporre la modifica del punto 1 della deliberazione regionale n.514 del 16 dicembre 2015 al fine di disporre:
 - la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti dei dipendenti regionali che maturino i requisiti di accesso alla pensione anticipata, indipendentemente dall'età anagrafica posseduta, così come chiarito dal Dipartimento Funzione Pubblica con nota n. 24210 del 16 aprile 2015 e dall'I.N.P.S. con circolare n. 74 del 10 aprile 2015 e a seguito delle disposizioni contenute nell'art.1, comma 194, della Legge 11 dicembre 2016, n.232;
 - che la risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente regionale avvenga dal primo giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi;
 - che la comunicazione di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro debba essere effettuata con un preavviso di almeno sei mesi;
- **RIBADITI** i criteri generali sottostanti l'applicazione dell'istituto della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro ossia:
 - favorire il ricambio generazionale ed il ringiovanimento del personale dipendente, quale prevalente criterio orientativo della politica dell'Ente in materia di personale, che trova rispondenza nella ratio dei più recenti interventi legislativi ed espresso riconoscimento nell'art. 1 del D.L. n. 90/2014 convertito dalla L. n. 114/2014 e nella circolare Dipartimento Funzione Pubblica n. 2/2015;
 - favorire l'attuazione dei principi di "*spending review*", che prevedono la riduzione della spesa corrente per le amministrazioni e la necessità di attuare politiche di bilancio orientate al contenimento della spesa pubblica, anche con il concorso dei risparmi derivanti da programmi di cessazione del personale dipendente;
 - favorire la puntuale programmazione del fabbisogno del personale;

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, in applicazione dell'art.72, comma 11, del decreto legge n. 112/2008, convertito in legge n.133/2008, e delle disposizioni contenute nell'art.1, comma 194, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

PRESO ATTO

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento, proponenti ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Organizzazione e Risorse Umane competente a voti unanimi,

DELIBERA

1. **DI MODIFICARE** il punto 1 della deliberazione regionale n.514 del 16 dicembre 2016 e per l'effetto disporre in applicazione dei criteri fissati dalla Legge 11 dicembre 2016, n. 232, la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in essere con i lavoratori che abbiano maturato 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva e le lavoratrici che abbiano maturato 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva, salva l'applicazione dei successivi adeguamenti alla speranza di vita su requisito contributivo;
2. **DI STABILIRE** che la risoluzione unilaterale di cui al punto 2 è esercitata con un preavviso di sei mesi, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici;
3. **DI NOTIFICARE** a cura del Segretariato Generale il presente atto alle Organizzazioni sindacali, Area Comparto e Area Dirigenza, alla R.S.U., nonché a tutte le strutture interessate;
4. **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.C. ai sensi della Legge 6 aprile 2011, n.11 a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, che contestualmente curerà la trasmissione dell'atto in questione al Responsabile della Trasparenza, per la pubblicazione sul sito istituzionale regionale, ai sensi del D.Lgs. n.33/2013.

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
f.to Montilla

IL PRESIDENTE
f.to Occhiuto